

Provincia di Bologna

N. 4 Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO N. 6: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CON IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'anno 2016 (Duemilasedici) addì Tre del mese di Marzo alle ore 18:00 presso presso la sala del Consiglio del Comune di Imola, previa convocazione effettuata ai sensi degli art. 32 e ss. del "Regolamento dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese", si è riunita l'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese.

Risultano presenti e assenti i componenti di seguito elencati:

	PRE	ASS		PRE	ASS
Alessandrini Stefano		X	Linguerri Romano	X	
Baldazzi Alberto		X	Manca Daniele	X	
Baricordi Valentina	X		Marchetti Francesca	X	
Borsari Simone	X		Miranda Brigida	X	
Carapia Simone		X	Murru Nicola		X
Cattani Michele	X		Ponti Athos	X	
Cavina Patrik		X	Rambaldi Onelio	X	
Ceroni Claudia	X		Rivola Gisella	X	
Galassi Graziano	X		Romanelli Savino	X	
Giannella Nicola Ottavio	X		Spadoni Daniela		X
Giovannini Stefano		X	Tinti Fausto		X
Grandi Simone		X	Trevisan Andrea	X	
Lanzoni Fosca		X			
			TOTALI	15	10

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.

Il Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Dell'Assemblea, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi dell'art. 36 del "Regolamento dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese", dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Baricordi Valentina, Romanelli Savino, Cattani Michele.

Deliberazione Assemblea n. 4 del 03.03.2016

OGGETTO n. 6: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CON IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

All'appello risultano **presenti n. 15** componenti come da frontino.

Sono nominati in qualità di scrutatori i componenti **V. Baricordi, S. Romanelli, M. Cattani**

.....
In prosecuzione d'adunanza,

il presidente, posto in trattazione il punto, cede la parola al vicepresidente Ponti per l'illustrazione.

Aperta la discussione, interviene la consigliera Miranda alle cui domande risponde il Presidente Manca.

Verificato che nessun altro chiede di intervenire, il Presidente dispone per la votazione.

Di conseguenza,

L'ASSEMBLEA

Premesso che:

- l'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm. dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possano stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm. stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:
 - o le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
 - o a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm. stabilisce che:
 - *“a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;*
 - *in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”;*
- l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 prevede che:
 - *“a) Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*
 - *b) Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.*
 - *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;*

dato atto che:

- il Nuovo Circondario Imolese nel corso degli anni ha man mano assunto la gestione di servizi di competenza comunale in materia di servizi sociali, scolastici, polizia municipale, manutenzione viabilità, elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, gestione delle risorse umane, tributi, sistemi informativi, ragioneria;
- ai sensi della normativa in materia di gestione dei servizi Associati, nonché di quella riguardante le forme associate di acquisizione di beni, servizi e lavori come sopra richiamate, è opportuno disciplinare la gestione associata della Centrale Unica di Committenza in capo al Nuovo Circondario Imolese, mediante modifica della convenzione sottoscritta in data 6 giugno 2013 tra i Comuni di Imola, Mordano Castel Guelfo di Bologna, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Fontanelice e il Nuovo Circondario Imolese e in data 23 maggio 2014 tra il Nuovo Circondario Imolese e il Comune di Castel del Rio;
- attraverso lo strumento della Centrale Unica di Committenza è possibile perseguire una

maggior qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;

- una struttura altamente qualificata assicura una maggior professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, ma permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;

- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazione appaltanti;

- la costituzione di una centrale unica di committenza è l'espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

visto lo schema della nuova "Convenzione con il Nuovo Circondario Imolese per la gestione in forma associata della Centrale di Committenza" nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale che, così come condiviso dalla Conferenza dei Sindaci del Circondario, è stato trasmesso ai Comuni ai fini della sua approvazione;

visto l'art. 5 dello statuto del NCI che disciplina le modalità di conferimento dei servizi;

visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione resa in forma palese con il seguente esito proclamato dal presidente:

presenti e votanti: n. **15** di cui n. 10 di maggioranza e n. 5 di minoranza per un totale di n. **25** voti attribuiti

favorevoli: n. 22 (PD-indipendenti, Fornace Viva, Progetto Civico, Il tuo Comune)

contrari: n. 2 (Movimento 5 Stelle)

astenuti: n. 1 (La tua Castel Guelfo)

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la nuova convenzione per la gestione in forma associata Centrale Unica di Committenza, nel testo allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sub A);

2) di autorizzare il Presidente, o chi lo sostituisce per legge o per delega, alla sottoscrizione della convenzione, previa acquisizione delle delibere di approvazione da parte dei Comuni interessati, con facoltà di apportare anche le eventuali modifiche ritenute necessarie per il buon esito della stessa, fermo restando il contenuto sostanziale definito con la presente deliberazione;

3) di dare atto che in sede di approvazione del Bilancio di previsione verranno recepiti gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorrono tra Enti ed NCI, in conformità allo Statuto e alla specifica convenzione.

Indi, stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione resa in forma palese con il seguente esito:

Con votazione resa in forma palese con il seguente esito proclamato dal Presidente:

presenti e votanti: n. **15** di cui n. 10 di maggioranza e n. 5 di minoranza per un totale di n. **25** voti attribuiti

favorevoli: n. 22 (PD-indipendenti, Fornace Viva, Progetto Civico, Il tuo Comune)

contrari: n. 2 (Movimento 5 Stelle)

astenuti: n. 1 (La tua Castel Guelfo)

DELIBERA INOLTRE

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

(non è stato possibile trascrivere il verbale degli interventi in quanto per un problema tecnico non è riuscita la registrazione su supporto informatico)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

F.to MANCA DANIELE

IL SEGRETARIO DIRETTORE

F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

☒ **è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese**
per 15 giorni consecutivi dal 24/03/2016 al 08/04/2016

Imola, lì 24/03/2016

IL SEGRETARIO DIRETTORE

F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

che la presente deliberazione:

☒ **è immediatamente eseguibile** ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Imola, lì 24/03/2016

IL SEGRETARIO DIRETTORE

F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.

Imola, lì 24/03/2016

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA

☐

GIUNTA

☒

ASSEMBLEA

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CON IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

() Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, per le seguenti motivazioni:

Imola, 23/02/2016

IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI

F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)

() Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

() Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, per le seguenti motivazioni:

FERMO RESTANDO CHE GLI EFFETTI ECONOMICI DELLA PRESENTE CONVENZIONE SARANNO RECEPITI NELLO SCHEMA DI BILANCIO 2016-2018

Imola, 03/03/2016

IL RESPONSABILE SETTOR EFINANZIARIO ASSOCIATO

F.to GUALANDI BRUNA

**CONVENZIONE CON IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE PER GESTIONE
IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA.**

Tra il NCI , rappresentato dal Presidente pro-tempore sig....., autorizzato
con delibera assembleare n. del/...../2016, esecutiva

E

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE di seguito indicata:

COMUNE DI _____, rappresentato dal Sindaco pro tempore
_____, autorizzato con delibera del C.C. n. del/...../2016,
esecutiva,

.....

.....

P R E M E S S O

CHE l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

CHE l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

- a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
- b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

CHE l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

“a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e

avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”;

CHE l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 e aggiornato dalla L. 280/2015 prevede che:

“a) Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

b) Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

c) Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”.

CHE il Nuovo Circondario Imolese nel corso degli anni ha man mano assunto la gestione di servizi di competenza comunale in materia di servizi sociali, scolastici, polizia municipale, manutenzione viabilità, elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, gestione delle risorse umane, tributi, sistemi informativi, ragioneria;

CHE, ai sensi della nuova normativa intervenuta nell'ambito della gestione dei servizi Associati (L.R. 21/12), nonché di quella riguardante le forme associate di acquisizione di beni, servizi e lavori come sopra richiamate, è opportuno provvedere e disciplinare la gestione associata della Centrale Unica di Committenza in capo al Nuovo Circondario Imolese, mediante modifica della convenzione sottoscritta in data 6 giugno 2013 tra i Comuni di Imola, Mordano Castel Guelfo di Bologna, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Fontanelice e il Nuovo Circondario Imolese e in data 23 maggio 2014 tra il Nuovo Circondario Imolese e il Comune di Castel del Rio;

CHE attraverso lo strumento della Centrale Unica di Committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;

CHE una struttura altamente qualificata assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, ma permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;

CHE tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazione appaltanti;

CHE la costituzione di una centrale unica di committenza è l'espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze.

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Capo I

Finalità ed elementi di riferimento

ART. 1 – Premessa.

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione alla presente convenzione.
3. La presente convenzione sostituisce i precedenti atti sottoscritti in data 6 giugno 2013 tra i Comuni di Imola, Mordano Castel Guelfo di Bologna, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Fontanelice e il Nuovo Circondario Imolese e in data 23 maggio 2014 tra il Nuovo Circondario Imolese e il Comune di Castel del Rio.

ART. 2 – Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione.

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni pubblici, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014 e dalla L. 280/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016).
3. I Comuni del Nuovo Circondario Imolese (di seguito, per brevità, N.C.I.) che aderiscono alla presente convenzione conferiscono le funzioni di Centrale Unica di Committenza (di seguito, per brevità, C.U.C.), ai sensi dell'art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) e dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 ss.mm., presso l'N.C.I. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione.
4. La convenzione è finalizzata a:
 - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni pubblici nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;

- b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi pubblici, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni pubblici;
- d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
- e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni pubblici, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

5. I Comuni e gli altri enti pubblici del territorio inizialmente non aderenti potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni pubblici previa accettazione da parte degli enti già associati e approvazione e sottoscrizione della relativa convenzione.

6. In caso di utilizzo dell'attività della C.U.C. da parte di enti non convenzionati, anche per singole procedure, questi ultimi saranno tenuti a partecipare alle spese secondo le modalità che verranno dettate in appositi accordi. I relativi introiti contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti sottoscrittori della presente convenzione.

7. Qualora la C.U.C. acquisisca i requisiti previsti dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per poter diventare soggetto aggregatore, i Comuni associati approvano l'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.

8. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni pubblici di importo pari o superiore ad € 40,000,00 (I.V.A. esclusa).

9. La presente convenzione non si applica:

- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera intellettuale affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm., nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
- b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ss.mm. ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri;
- c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria.

Art. 3 - Servizio comune operante come C.U.C. per i Comuni associati.

1. Il N.C.I. istituisce la C.U.C. per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni pubblici, in relazione a quanto previsto nel precedente art. 2 della presente convenzione.

2. La C.U.C. ha una sede operativa collocata presso il Nuovo Circondario Imolese.

3. I Comuni associati si avvalgono della C.U.C. per le acquisizioni di lavori, servizi e beni pubblici nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

4. I singoli Comuni associati, nonché il N.C.I. sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 4 - Operatività della convenzione, durata e recesso dalla convenzione.

1. La presente convenzione ha durata indeterminata, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. La convenzione cessa nel caso in cui venga espressa da parte di tutti i Comuni aderenti con apposita delibera consiliare la volontà di procedere al suo scioglimento: lo scioglimento in tal caso decorre dal 1[^] gennaio dell'anno successivo. Con il medesimo atto verranno definiti, in accordo tra gli enti aderenti, i profili successori con particolare riferimento al personale e ai beni mobili e immobili adibiti alla gestione associata.

2. Ogni ente aderente ha facoltà di recedere previa deliberazione motivata del consiglio comunale, al termine dei procedimenti in corso già affidati alla C.U.C. , rimborsando comunque le quote di spettanza fino al momento del recesso. La comunicazione di recesso è indirizzata al Presidente del Nuovo Circondario Imolese ed ai Comuni associati con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso è operativo in ogni caso dal 1[^] gennaio dell'anno successivo.

3. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.

4. Salvo diversi accordi tra gli enti, in caso di recesso di singoli enti o di scioglimento, il personale comandato/trasferito rientra nei ruoli organici del Comune di provenienza. Salvo diversi accordi, il Comune recedente rientrerà altresì nella piena disponibilità dei beni mobili ed immobili eventualmente concessi in comodato al Nuovo Circondario Imolese per la gestione associata del servizio. La titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti da investimenti effettuati nell'ambito della gestione associata resta invece al Nuovo Circondario Imolese senza che nulla sia da riconoscersi al comune recedente.

Capo II

Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati

Art. 5 - Funzioni esercitate dal servizio C.U.C. e principi regolanti l'esercizio delle attività.

1. La C.U.C. svolge le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni pubblici:

a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:

a.1.) collaborazione con i Comuni/enti associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dalla normativa vigente al momento dell'attività;

a.2) promozione di procedure volte all'aggregazione della domanda tra i Comuni/enti interessati;

a.3.) collaborazione con i Comuni/enti associati per la corretta individuazione dei contenuti del capitolato speciale d'appalto, dello schema del contratto e degli altri documenti di gara, tenendo conto che gli stessi

devono garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;

a.4.) collaborazione con i Comuni/enti associati, nella determinazione della procedura di gara per la scelta del contraente;

a.5.) collaborazione con i Comuni/enti associati interessati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

a.6.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1) acquisizione della determinazione a contrarre del Comune/ente associato, propedeutica alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti;

b.2.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate. Il responsabile della procedura di gara è in capo alla C.U.C.;

b.3.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni/enti associati interessati, nonché del Seggio di gara nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso;

b.4.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, quali, in particolare:

b.4.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, nonché dell'esito di gara nelle modalità previste da legge, compresa la pubblicazione sui siti internet dei Comuni/enti interessati, sul SITAR e sul portale dell'ANAC, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.4.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara e, successivamente, fino all'aggiudicazione definitiva, comprese le richieste di chiarimenti in ordine ai documenti di gara;

b.4.3.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.4.4.) attività di verbalizzazione di tutte le sedute pubbliche e private delle procedure di affidamento;

b.4.5.) verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.;

b.4.6.) supporto al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta, tenuto comunque conto delle competenze specifiche necessarie;

b.4.7.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione definitiva, compresa la verifica della veridicità della documentazione/dichiarazioni rese in sede di gara, al fine dell'efficacia della determinazione stessa, avvalendosi del sistema AVCPASS qualora previsto e possibile;

- b.5) cura dell'accesso agli atti di gara;
- b.6) comunicazioni dell'esito della gara alle ditte partecipanti e ai Comuni/enti interessati, con invio a questi ultimi di tutta la documentazione necessaria per addivenire alla stipulazione del contratto e per l'esecuzione del servizio, fornitura e lavoro pubblico affidato;
- b.7) comunicazioni previste per legge relative a dati della procedura di gara (per es. Prefettura, ANAC);
- b.8) esamina, decide e cura gli eventuali contenziosi od opposizioni insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio, sentito il Comune/ente interessato;
- b.9) supporta gli enti aderenti ai fini della stipulazione del contratto promuovendo, ove possibile, la sottoscrizione di un unico contratto in caso di appalti comuni a più enti associati;
- b.10) supporto nelle procedure di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 (I.V.A. esclusa) svolte autonomamente dai Comuni/enti associati;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

- c.1.) collaborazione ai Comuni/enti associati in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione/attestazione di regolarità.
- 2. Il Dirigente della C.U.C., di norma, presiede il Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), salvo diverso accordo con il Comune/ente interessato.
- 3. Nell'organizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, la C.U.C. deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali, mediante confronto preventivo con i Comuni/enti associati interessati dalla procedura.

Art. 6 - Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dalla C.U.C. nell'interesse e in collaborazione con i Comuni/enti associati alla convenzione.

- 1. La C.U.C. svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni/enti associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni pubblici:
 - a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori, forniture e servizi pubblici;
 - b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni/enti associati;
 - c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei
 - d) formazione costante a favore dei dipendenti dei Comuni/enti associati, anche mediante organizzazione di corsi interni, invio di circolari, ecc.
 - e) collaborazione giuridico amministrativa in tutte le problematiche contrattuali;

2. Ogni Comune/ente associato comunica alla C.U.C. entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;

3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune/ente associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente la C.U.C. fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni pubblici, che si attiverà per gli adempimenti di competenza compatibilmente con gli impegni già assunti e le attività già avviate.

Art. 7 - Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni/enti in ordine alle procedure gestite dalla C.U.C..

1. I singoli Comuni/enti associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni pubblici mediante procedure gestite dalla C.U.C. svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni pubblici:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento, ai sensi della normativa vigente;

a.3.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni previste dalla normativa al momento vigente; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni/enti associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere indetta dalla C.U.C. fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

a.4.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata;

a.5.) tutte le attività collaborative con la C.U.C. finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) avvio delle procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 ss.mm. e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm., anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente, specificando i criteri e i valori ponderali per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora sia scelto tale criterio di aggiudicazione;

b.2.) collaborazione con la C.U.C. in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto;

b.3.) verifica dell'anomalia dell'offerta da parte del responsabile unico del procedimento, qualora si riscontrino i presupposti di legge;

b.4.) adozione della determinazione dirigenziale di impegno della spesa sulla base dei risultati della procedura svolta dalla C.U.C.

b.5.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dalla legge, comprese le comunicazioni e trasmissioni all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm. e dalla normativa al momento vigente in fase di esecuzione del contratto;

Art. 8 - Attività della C.U.C. in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata.

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni pubblici mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune/ente associato che necessita dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette alla C.U.C. per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.

2. Il singolo Comune/ente associato può richiedere la collaborazione alla C.U.C. per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.

Art. 9 - Procedure gestite dai singoli Comuni/enti associati attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. e Intercent-er o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ss.mm., i singoli Comuni/enti associati alla convenzione acquisiscono autonomamente beni e servizi pubblici, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a., da Intercent-er e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del d.l.n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale, nelle modalità previste dalla normativa al momento vigente.

Art. 10 - Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte della C.U.C. e gestione delle richieste di accesso.

1. La C.U.C. conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni pubblici svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione ed è competente per l'accesso agli atti richieste nel corso e a conclusione della procedura di gara, salvo non sia diversamente disposto.

Art. 11 - Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla C.U.C..

1.1a C.U.C. esamina, decide e cura gli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni pubblici:

- a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare, d'intesa con il/i Comune/i interessato/i la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
 - b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla C.U.C. presso il N.C.I..
3. La C.U.C. presso il N.C.I. unitamente ai Comuni/enti associati valutano il quadro delineato dal suddetto servizio in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.
4. L'iter del contenzioso, nonché il suo esito sono comunicati dalla C.U.C. ai Comuni/enti associati al fine di consentire di valutare le criticità derivanti dallo stesso in relazione alle procedure in gestione.

Capo III

Organizzazione

Articolo 12 - Struttura organizzativa della C.U.C..

1. Il N.C.I. esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività oggetto della presente convenzione conferite dai Comuni/enti, dotandosi del relativo servizio la cui struttura organizzativa è determinata dal Circondario, previo parere della conferenza dei sindaci.
2. Tale struttura organizzativa prevista dal precedente comma, viene resa operativa dal N.C.I. avvalendosi del personale indicato al seguente articolo 13 della presente convenzione.
4. Il N.C.I. utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni/enti conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 13 della presente convenzione.
5. Il N.C.I. utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni/enti conferenti.
6. Il Responsabile della struttura organizzativa del N.C.I. che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli coordina tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti nei Comuni/enti aderenti.

Art. 13 - Risorse umane operanti presso la C.U.C..

1. Il N.C.I. si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni/enti conferenti, in misura necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti oltre che nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli di legge di contenimento della spesa complessiva di personale.
2. L'eventuale trasferimento al N.C.I. del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento al N.C.I. di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune/ente di origine.

3. Nel caso di cui al precedente comma 2, il N.C.I. subentra ai Comuni/enti conferenti, alla data pattuita, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro che questi hanno stipulato.

4. I competenti organi dei Comuni/enti e del N.C.I. adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione e per rendere disponibile al N.C.I. il personale necessario dalla data pattuita.

Capo IV

Forme di consultazione

Art. 14 - Forme di consultazione tra i Comuni/enti associati.

1. La C.U.C. adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

2. Viene assicurata inoltre la condivisione e la divulgazione presso i Comuni/enti degli strumenti di programmazione e di pianificazione secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.

Capo V

Rapporti finanziari tra i Comuni/enti associati

Art. 15 - Rapporti finanziari e riparto delle spese.

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico degli enti aderenti.

2. Le spese connesse allo svolgimento dell'attività della C.U.C. consistono in:

a) "costi diretti": le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'ANAC, pubblicazione bandi e avvisi, eventuali spese legali, spese per commissioni di gara, etc.);

b) "costi generali": le spese sostenute per il funzionamento della centrale (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, carta e cancelleria, spese postali, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);

c) "costi del personale": la quota di spese sostenute per il personale dedicato alla C.U.C..

3. Ciascun Comune/ente associato rimborsa alla C.U.C. i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.

4. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune/ente associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base di gara.

5. I Comuni/enti associati rimborsano alla C.U.C. i costi generali e i costi del personale ripartiti proporzionalmente in base alla popolazione residente nell'anno precedente alla data del 31 dicembre;

6. I Comuni/enti conferenti sono tenuti a rimborsare all'N.C.I. la quota di competenza in due rate pari al 50% ciascuna, una entro il 31 luglio e l'altra alla presentazione del rendiconto.

7. Gli eventuali finanziamenti provenienti da soggetti terzi (per es. Regione) saranno utilizzati per abbattere i costi di gestione da parte dei Comuni/ enti aderenti

8. La C.U.C., sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune/ente associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento del bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della C.U.C., con obbligo di informazione ai Comuni/enti associati, compresa la trasmissione del rendiconto di gestione al termine dell'esercizio.

9 Le spese relative al contenzioso di procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico al Comune/ente di riferimento.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Art. 16 – Riservatezza.

1. La C.U.C. gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003 ss.mm..

2. La C.U.C. è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività attinenti le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni pubblici riconducibili alla propria competenza, per le fasi da essa gestite.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 17 - Prevenzione della corruzione.

1. Le attività della C.U.C. sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 ss.mm..

Art. 18- Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni/enti associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

art. 19- Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto il

Per il Comune di Imola

Il Sindaco

Per il Comune di Mordano

Il Sindaco

Per il Comune di Castel Guelfo di Bologna

Il Sindaco

Per il Comune di Borgo Tossignano

Il Sindaco

Per il Comune di Casalfiumanese

Il Sindaco

Per il Comune di Fontanelice

Il Sindaco

Per il Comune di Castel del Rio

Il Sindaco

Per il Nuovo Circondario Imolese

Il Presidente